

Riscontro ai Quesiti tecnici posti dai Centri per la Giustizia Minorile

Roma, 24 marzo 2026

Si indicano di seguito le principali questioni tecniche emerse nel corso della procedura di co-progettazione con i Centri per la Giustizia Minorile coinvolti all'interno dell'Azione AMA MI in qualità di Beneficiari. Accanto all'illustrazione del Quesito, si fornisce il relativo riscontro.

Quesito tecnico proposto	Riscontro
<p>1</p> <p>Un ETS che ha presentato la propria candidatura presso il CGM del territorio in cui opera, ma che prende in carico minori/giovani adulti provenienti da altri CGM (es. ETS operante in Calabria che accoglie minori/giovani adulti inviati dal CGM Milano), può essere incluso nella progettualità AMA MI anche per i destinatari provenienti da CGM diversi da quello presso cui ha presentato domanda di partecipazione?</p>	<p>Sì, a condizione che per il destinatario individuato sia formalmente competente il CGM di destinazione (anche in co-incarico con il CGM di provenienza), e l'ETS abbia presentato candidatura presso il CGM di destinazione.</p> <p>Ove ricorrano le condizioni sopra indicate, l'ETS potrà avviare percorsi per l'autonomia anche con destinatari provenienti da altri CGM, all'esito del Tavolo di co-progettazione.</p>
<p>2</p> <p>Nel caso in cui un Ente del Terzo Settore (ETS) candidato gestisca più strutture residenziali, ubicate nel territorio di competenza del medesimo Centro per la Giustizia Minorile (CGM), si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante l'attuazione del progetto "AMA MI" sia possibile coinvolgere comunità/strutture residenziali non esplicitamente indicate né nella domanda di partecipazione né nella proposta progettuale; • e se tale coinvolgimento possa estendersi anche a comunità non riconducibili alla gestione del medesimo ETS. 	<p>Si premette che l'Avviso è rivolto agli ETS già accreditati e presenti nell'Elenco aperto delle strutture residenziali per minorenni e giovani adulti del Ministero della Giustizia.</p> <p>Relativamente ai due quesiti posti, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione delle comunità/strutture residenziali non è prevista né nella domanda di partecipazione, né nella proposta progettuale; • ogni CGM, all'esito delle sessioni di Tavoli di Co-progettazione, potrà pianificare con l'ETS selezionato attività rivolte ai destinatari presenti anche in altre comunità (ad es. non rientranti nella propria gestione).
<p>3</p> <p>Sarà possibile affidare progettualità AMA MI ad un ETS candidato (EAP) in favore di un minore ospite di una comunità iscritta all'Elenco aperto ma il cui ETS gestore non si è candidato per il progetto AMA MI?</p>	<p>Sì.</p> <p>L'idoneità dell'EAP è garantita dall'iscrizione all'Elenco aperto, che presuppone la idoneità ad erogare servizi in favore di minori/giovani adulti collocati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria in comunità. Pertanto, all'esito del Tavolo di co-progettazione con il CGM competente, l'EAP può partecipare alle attività</p>

Quesito tecnico proposto	Riscontro
	<p>nell'attuazione dell'Azione AMA MI presso comunità di altri ETS.</p> <p>Inoltre, si precisa che l'ETS gestore della comunità presso cui risiede il destinatario AMA MI (cd. ETS ospitante) può prendere parte al Tavolo di co-progettazione, su invito del CGM competente, con finalità consultive e collaborative per favorire la realizzazione del progetto definitivo, senza sopportare alcun onere amministrativo, né ricevere contributo pubblico.</p>
<p>4</p> <p>È richiesto, ai fini del coinvolgimento di un minore o giovane adulto nel "Percorso per l'autonomia", il consenso del destinatario maggiorenne o della figura giuridica di riferimento (es. genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutore, affidatario) nel caso di minore?</p>	<p>Si.</p> <p>La partecipazione ai progetti di inclusione sociale presuppone il consenso del destinatario, da accertare già in fase di individuazione. Nel caso di minore, è necessario acquisire l'assenso della figura giuridica di riferimento.</p> <p>Tale previsione è formalizzata attraverso la sottoscrizione, da parte del destinatario o della figura di riferimento, del Percorso individualizzato.</p>
<p>5</p> <p>In merito all'identificazione del destinatario e alla protezione dei dati personali nell'ambito del "Percorso per l'autonomia", con quali modalità viene garantita la riservatezza?</p>	<p>Nel corso delle procedure operative, ai fini identificativi del destinatario, sarà impiegato, il solo Codice Identificativo del Servizio (CIS), assicurando la riservatezza dei dati anagrafici. Tale sistema consente di garantire la tracciabilità ai fini gestionali, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.</p>
<p>6</p> <p>Quali sono i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione e trasparenza e quali, invece, rientrano esclusivamente nell'ambito della comunicazione interna tra CGM, DGMC e DGCOE-OI?</p>	<p>Relativamente alle fasi attuative dell'Azione AMA MI è necessario distinguere gli atti sottoposti all'obbligo di pubblicazione da quelli su cui insiste il solo obbligo di comunicazione interna secondo la seguente ripartizione.</p> <p><u>Obbligo di pubblicazione e trasparenza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione - Provvedimento di approvazione della graduatoria - Elenco nazionale degli ETS idonei alla co-progettazione di percorsi per l'autonomia e di accompagnamento dei minori - Decreto di approvazione finale della Convenzione da parte del CGM <p><u>Obbligo di comunicazione interna (verso DGCOE - Organismo Intermedio e DGMC):</u></p>

Quesito tecnico proposto		Riscontro
		Atti e documenti funzionali al monitoraggio e al coordinamento amministrativo-contabile, anche rientranti tra quelli con obbligo di pubblicazione (es: variazioni scheda progetto, variazioni gruppo di lavoro, sostituzione Dirigente e similari)
7	Con riferimento ai flussi finanziari, come devono essere imputati i pagamenti delle fatture registrate su INIT (Sistema Giustizia) e SICOGE considerato che verranno pagate tramite altri fondi?	Le fatture elettroniche che il CGM riceve dall'ETS vengono accettate sul sistema INIT inserendo che verranno pagate tramite "Altri fondi/progetti europei" (selezionare da menù a tendina). Successivamente, l'avvenuto pagamento dovrà essere inserito manualmente sulla piattaforma SICOGE indicando gli estremi dalla DP effettuata sul PN.
8	È necessario procedere alla nomina formale, con provvedimento espresso, dei componenti della Commissione di valutazione e dei referenti del Tavolo di co-progettazione?	Sì, per la Commissione di valutazione, la nomina deve essere formalizzata tramite apposito provvedimento costitutivo. Per i referenti del Tavolo di co-progettazione, la nomina con provvedimento espresso è parimenti necessaria solo nel caso in cui tali referenti coincidano con soggetti già designati nella precedente Commissione di valutazione, circostanza che si potrebbe verificare per sopperire alla carenza di personale (cfr. art. 10 co. 4 dell'Avviso).
9	Ogni CGM deve trasmettere l'elenco degli ETS ammessi nel proprio territorio al Superiore Dipartimento, trattandosi di elenco nazionale suddiviso in macroaree regionali?	Sì, ogni CGM deve trasmettere al DGMC e alla DGCOE-Organismo Intermedio l'elenco degli ETS qualificati come "Enti Attuatori Partner", idonei alla co-progettazione e alla co-gestione delle attività AMA MI. L'Elenco nazionale, suddiviso per Regioni, è successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia alla pagina dedicata AMA MI e del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.
10	Si consideri il caso di un ETS qualificato alla co-progettazione che ha dato disponibilità a realizzare fino a 10 progetti individualizzati pur avendo all'interno delle proprie comunità iscritte all'Elenco giustizia solo 2/3 minori. Il CGM, dopo aver effettuato la mappatura dei minori candidabili al progetto, può: A) assegnare a questo ETS uno o più minori o giovani, collocati in una delle due Comunità ministeriali presenti in Regione, per la realizzazione del progetto educativo individualizzato? Laddove venisse accolta questa possibilità vantaggiosa per i quasi 20	Sì. Per le medesime conclusioni, si rinvia ai Riscontri dei Quesiti nr. 1 e 2.

Quesito tecnico proposto	Riscontro
<p>minori/giovani autoctoni collocati da questo CGM, tutte le fasi del progetto (fase di coprogettazione, esecutiva e gestione delle risorse) sarebbero in carico all'ETS assegnatario?</p> <p>B) assegnare a questo ETS uno o più minori collocati presenti nella Comunità che gestisce, ma collocati da altri CGM?</p>	
<p>11 Le risorse del Piano "Una Giustizia più inclusiva Azione 3 AMA MI" possono essere destinate anche a minori o giovani adulti sottoposti a misura penale della durata di pochi mesi (ad esempio, 3 mesi) intesi sia come misura totale o anche come residuo di misura già in esecuzione, con riparametrazione degli importi stimati per un percorso di 12 mesi?</p>	<p>È possibile coinvolgere minori e giovani adulti sottoposti a misura penale della durata di pochi mesi, intesi sia come misura totale o anche come residuo di misura già in esecuzione. Tale attività deve risultare dagli esiti della mappatura e del Tavolo di co-progettazione.</p> <p>Relativamente alla riparametrazione, si sottolinea di rispettare i valori previsti dall'Allegato 1 all'Avviso - <i>Scheda delle attività e spese ammissibili</i>.</p>
<p>12 È possibile implementare, in occasione della fase di monitoraggio trimestrale del progetto individualizzato, la dote per l'autonomia inizialmente stabilita per il minore assegnato in relazione alle esigenze emerse in quella prima fase? Se sì, quale procedura sarebbe possibile impiegare per consentire tale implementazione (stipula nuova convenzione con l'ETS ovvero inserire tale ipotesi in fase di sottoscrizione iniziale anche come clausola)?</p>	<p>È possibile modulare le risorse dotali nei limiti di budget stabiliti nella Convenzione di co-progettazione.</p> <p>Qualora dovessero sorgere, ad esito del monitoraggio, esigenze nuove di adeguamento degli importi destinato alla dote, l'ETS dovrà proporre modifica del Percorso per l'autonomia al CGM competente sempre nel rispetto dei limiti di budget stabiliti dalla Convenzione di co-progettazione*, il quale dovrà valutare ed eventualmente autorizzare.</p> <p>*Si rammenta che il budget stabilito nella Convenzione di co-progettazione deve rispettare l'importo unitario per singolo destinatario, come indicato nell'Allegato 1 dell'Avviso AMA MI.</p>
<p>13 La Convenzione fra CGM e EAP è una per EAP o una per singolo Tavolo di co-progettazione?</p>	<p>Ogni tavolo di co-progettazione si conclude con la stipula di una singola Convenzione e potrà riguardare un singolo destinatario o, al ricorrere di medesime esigenze, un massimo di 10 destinatari per intervento (art. 10 co. 7 dell'Avviso).</p>
<p>14 Ogni ETS (EAP), laddove gestisca più comunità, può attivare massimo 10 percorsi individualizzati per ogni comunità? Quindi i percorsi attivabili sono massimo 10 per ETS (EAP) o 10 per ogni singola comunità (considerando che un ETS può gestire più comunità)?</p>	<p>Ogni CGM può attivare più Tavoli di co-progettazione con un singolo EAP per un massimo di 10 percorsi individualizzati a Tavolo (cfr. art. 10 co. 7 dell'Avviso), a prescindere dalle comunità in cui i destinatari vengono accolti. Ogni Tavolo prevederà la partecipazione di un singolo EAP.</p>

Quesito tecnico proposto	Riscontro
<p>15</p> <p>Un EAP può attivare altri percorsi per altri utenti fino al 30 giugno 2029? Se sì, con quali modalità?</p>	<p>Il tavolo di co-progettazione potrà essere attivato entro e non oltre il 30 maggio 2028 (Cfr. art. 10 co. 7 dell'Avviso AMA MI), fermo restando l'ammissibilità delle spese sostenute per le attività dei percorsi nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Convenzione e comunque entro il 30 giugno 2029.</p>
<p>16</p> <p>Si chiede se possibile l'attribuzione di incentivi tecnici al RUP dell'azione AMA MI; se questo è possibile, ci sono problemi se il RUP è il dirigente del CGM?</p>	<p>No, poichè la fattispecie giuridica in essere non rientra nella disciplina dell'art. 45 del Codice degli Appalti.</p>
<p>17</p> <p>Al punto n. 9 dell'art.10 dell'Avviso AMA MI è scritto che "il risultato definitivo del tavolo di coprogettazione diverrà efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la PA". In merito si chiede quali verifiche occorre attuare ed a quali organi, atteso che gli ETS già collaborano con il CGM e quindi sono costantemente controllati ad esempio per la regolarità dei pagamenti attraverso il DURC.</p>	<p>L'art. 10 dell'Avviso AMA MI fa riferimento alle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 99 del Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo ai requisiti di partecipazione (iscrizione corrente al RUNTS e all'Elenco Giustizia strutture residenziali etc.), alle cause di esclusione automatica e, ove applicabile, a quelle non automatiche.</p>
<p>18</p> <p>In relazione al progetto di 8 mesi a cui questo CGM e l'EAP stanno lavorando, è corretto elaborare un cronoprogramma che propone una spesa massima prevista per la dote del minore pari ad € 1.000,00 mensili, anche se le spese saranno sostenute periodicamente? Ovvero, ad esempio: se il corso di inglese che verrà pagato all'inizio di tutte le lezioni costa € 1.500,00, l'importo può essere imputato in quote uguali proporzionali nei mesi previsti per la frequentazione delle lezioni anche se la ricevuta contabile del pagamento risulta solo nel primo trimestre?</p>	<p>Il costo di un'attività della durata plurimensile (come, ad esempio, un corso complessivo di inglese della durata di tre mesi) può essere rimborsato solo al termine dell'attività stessa, dimostrando il pagamento e la frequenza da parte del minore/giovane adulto, indifferentemente se pagato in unica soluzione ovvero a rate.</p> <p>Resta valido il massimale complessivo previsto per la dote del destinatario pari a € 10.000,00 per l'intero Percorso con un importo massimo mensile di € 1.000,00.</p>
<p>19</p> <p>È stato già accennato nelle FAQ, circa la possibilità di effettuare lavoro straordinario da parte del personale interno al CGM per la realizzazione delle attività progettuali. In merito a questo si chiede se:</p> <p>a. è necessaria un'autorizzazione preventiva con ordine di servizio del Dirigente che preveda un massimale di ore standard</p>	<p>a. Sì, per lo svolgimento da parte del personale del CGM delle attività progettuali in orario straordinario è necessaria l'autorizzazione preventiva con ordine di servizio del Dirigente. L'ammontare delle ore di lavoro straordinario deve tener conto del valore complessivo delle ore annuali lavorabili. Sul punto si rinvia ai valori richiamati nel Par. 3 della "Nota metodologica che riporta le tabelle dei costi unitari standard (UCS)</p>

Quesito tecnico proposto	Riscontro
<p>per ogni persona interessata (RUP e/o dipendente inserito nel gruppo di lavoro)?</p> <p>b. l'importo orario per l'attività di lavoro straordinario è quello previsto dal CCNL di riferimento oppure è previsto da altri regolamenti o documenti ufficiali PN Inclusione 2021-2027? In quest'ultimo caso, potete indicare esattamente la posizione della previsione all'interno di quale documento per inserirne l'esatto importo nell'atto amministrativo autorizzativo?</p> <p>c. Il pagamento del lavoro straordinario espletato può essere imputato sul capitolo dell'Amministrazione per il pagamento in maniera anticipata? Ovvero successivamente i fondi che saranno assegnati al CGM potranno essere per la parte utilizzata per lo straordinario, restituiti utilizzando il capitolo di entrata che sarà indicato dal Dipartimento?</p>	<p>del personale", trasmessa con nota DGCOE del 16 gennaio 2026.</p> <p>b. È possibile ricorrere per il calcolo dell'importo orario (<u>sia in lavoro ordinario che straordinario</u>) alle unità di costo standard (UCS) previste dalla sopra menzionata "Nota metodologica che riporta le tabelle dei costi unitari standard del personale" (si veda la Tabella del Par. 4).</p> <p>c. Il lavoro effettuato durante l'orario straordinario, è retribuito all'interno della busta paga e pertanto segue le modalità ordinarie.</p>
<p>20</p> <p>È possibile rendicontare le spese di personale interno nell'ambito del normale orario di lavoro, fermo restando che, mediante la compilazione del time-sheet, saranno ore dedicate esclusivamente al progetto AMA MI? Oppure devono essere fatte necessariamente come ore di straordinario, fuori dal normale orario di lavoro?</p>	<p>Le spese di personale interno sono ammissibili anche nelle ore di lavoro ordinario, purché dedicate al progetto, e, come tali, non sovrapponibili ad altre attività istituzionali/altri progetti.</p> <p>In sede di presentazione della rendicontazione, il Time-sheet dovrà essere compilato all'interno del sistema Multifondo.</p>
<p>21</p> <p>È possibile che un destinatario della misura, minore o giovane adulto, che già lavori in una cooperativa sociale con un contratto, ad esempio, fino a dicembre 2025, possa in sede di co-progettazione, continuare a lavorare per la cooperativa, quindi, nell'esempio suddetto, da gennaio 2026 in poi, con risorse a valere sull'Azione AMA MI?</p>	<p>L'Azione AMA MI può finanziare percorsi di orientamento, transizione e inserimento lavorativo, tirocini professionalizzanti ma non può essere strumento sostitutivo della retribuzione lavorativa.</p>
<p>22</p> <p>Per un giovane che necessita di tutela legale per il riconoscimento della residenza (attualmente negata) è possibile prevedere l'utilizzo della dote? Si segnala che tale spesa sarebbe comunque connessa al percorso di autonomia del ragazzo che, in virtù di un provvedimento penale, è tenuto a rimanere in Italia per completare l'iter giudiziario, ma non</p>	<p>I costi connessi all'assistenza legale sia nell'ambito di procedimenti amministrativi, come nel caso di specie, sia in sede giudiziaria, non possono essere rimborsati attraverso l'utilizzo della Dote per l'autonomia. Questa tipologia di spesa non è ammissibile nel PN Inclusione 21-27.</p>

Quesito tecnico proposto	Riscontro
<p>23 È possibile prevedere l'utilizzo della dote per acquistare libri non collegati ad un percorso scolastico, ma come attività culturale?</p>	<p>Si, l'acquisto di libri deve essere connesso e funzionale ad un'attività culturale, educativa o ricreativa. Tale tipologia di spesa si configura nell'ambito della "Dote sociale".</p>
<p>24 È possibile includere nella dote la copertura dei ticket per visite mediche ed altre spese sanitarie?</p>	<p>Non è possibile includere nella dote la copertura dei ticket per visite mediche ed altre spese sanitarie in quanto spesa non ammissibile.</p>
<p>25 Qualora un ETS fosse disponibile a implementare un corso o un laboratorio (quindi destinato a più utenti) è possibile prevedere che la convenzione abbia avvio con un gruppo di utenti e poi man mano se ne aggiungano altri senza dover rifare tutto il tavolo di co-progettazione?</p>	<p>No, la Convenzione consente la riconvocazione del Tavolo di co-progettazione solo in caso di variazione non essenziale. Per tale ragione, infatti, l'inserimento di un nuovo destinatario comporta la costituzione di un nuovo Tavolo di co-progettazione.</p>
<p>26 Nella descrizione dei due ** riportata nella pagina 10 dell'Allegato 1 dell'Avviso, a seguito della tabella descrittiva delle voci di costo prevista nelle Doti per l'autonomia, si parla di copertura del costo del 30% degli affidamenti:</p> <p>a) si riferisce al 30% del costo dell'importo totale di tutti gli affidamenti che si prevedono di fare per realizzare il percorso di autonomia (ad es. del corso di cucina, tennis e musica)?</p> <p>b) la fattura da presentare come documentazione giustificativa della spesa a cura dell'EAP deve riportare la quota totale sostenuta ovvero l'intero importo del corso dalla quale verrà dedotta la quota del 30% finanziata oppure solo la parte del 30%?</p>	<p>a) L'ammissibilità delle spese in caso di affidamenti a terzi è prevista fino ad un massimo del 30% dell'importo in convenzione. Si precisa altresì che in questo calcolo non vengono considerati gli affidamenti a soggetti terzi accreditati (es. scuolaguida, ente di formazione professionale, scuola di inglese certificata).</p> <p>b) Nel caso di affidamento a terzi non accreditati la fattura da presentare deve riportare l'ammontare complessivo della spesa; tuttavia, la spesa riconosciuta è quella prevista dal limite di cui sopra. Si suggerisce, pertanto, di fare affidamenti nella misura della % di ammissibilità della spesa.</p>
<p>27 a) Per la prevista licenza di guida ammissibile come spesa, procedendo a fare un "acquisto del servizio" con iscrizione ad una scuola guida per il pagamento del corso e del superamento degli esami, verrebbe rimborsato l'intero costo oppure rientra tra gli affidamenti per i quali è previsto solo il rimborso del 30% del costo?</p> <p>b) Allo stesso modo, si richiede per l'acquisto del corso di musica presso un'associazione musicale o centro musicale o maestro di musica con partita IVA, di teatro presso associazioni teatrali, di inglese presso scuola</p>	<p>a) Il corso di scuolaguida è effettuato da un ente riconosciuto e accreditato; pertanto, non rientra nel conteggio del 30% degli affidamenti esterni. Si tratta di affidamenti ad enti terzi nei casi in cui la gestione del corso è lasciata interamente al soggetto terzo. Per alcune tipologie di servizi, questi soggetti terzi sono accreditati o autorizzati e pertanto sono gli unici a poter svolgere tali attività. Quindi, in questo caso il loro costo non viene considerato ai fini del conteggio del 30%. Ad ulteriore chiarimento, si indica ad esempio che l'incarico a partita IVA ad un insegnante di musica non viene considerato come affidamento a terzi.</p>

Quesito tecnico proposto	Riscontro
<p>di inglese accreditata e certificata, di ballo presso scuole di ballo o associazioni sportive registrate, di espletamento attività sportiva presso un'associazione sportiva o palestra, e/o altre attività similari. La parola affidamento può indurre a interpretazioni diverse che è meglio chiarire perché queste attività, sono acquisti diretti presso fornitori, non sono affidamenti.</p>	<p>b) Si possono verificare i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si parla di affidamento a enti terzi solo quando l'intera gestione del corso è affidata a un soggetto esterno diverso dall'ETS. Qualora si tratti di un ente non accreditato o non autorizzato per le attività in questione, il costo dell'affidamento non può superare il 30% dell'importo a convenzione (<i>ad esempio, un'associazione teatrale o sportiva non accreditata</i>). - Per alcune tipologie di servizi, invece, i soggetti esterni sono accreditati o autorizzati e sono gli unici che possono svolgere determinate attività. Pertanto, in queste situazioni, il relativo costo non viene conteggiato ai fini del limite del 30% (<i>ad esempio, una scuola di inglese certificata</i>). - Non rientrano tra gli affidamenti a enti terzi gli incarichi conferiti a singoli professionisti (<i>ad esempio, un insegnante di musica con partita IVA</i>), che svolgono attività didattica all'interno di corsi gestiti dall'ente.
<p>28 I costi relativi agli esami di certificazione linguistica e/o informatica possono rientrare nella dote formativa come attività esternalizzata a soggetti accreditati, prevedendo il rimborso del costo sostenuto?</p>	<p>Sì, in questo caso i costi rientrano nella tipologia di spesa "Dote formativa," le relative attività sono svolte da soggetti accreditati e, quindi, non rientrano nel limite del 30%.</p> <p>Tuttavia, in merito, occorre distinguere due diverse tipologie di costo: il costo per sostenere l'esame e il costo per il corso di formazione per il superamento dell'esame. Entrambe le tipologie di costo rientrano nella Dote formativa.</p>
<p>29 Una volta convocato un tavolo di co-progettazione per un destinatario, si può aggiungere un altro destinatario in corso d'opera, per bisogno simile emerso successivamente?</p>	<p>Sì, è possibile aggiungere nel corso di un Tavolo di co-progettazione già avviato un nuovo destinatario con esigenze affini, purché non comporti un ritardo nella chiusura del tavolo e previa integrazione dei format Attestazione Destinatario (All. 1 Linee Guida) e Assegnazione Destinatario (All. 2 Linee Guida).</p>
<p>30 Se la misura da comunitaria si trasforma in territoriale dopo l'avvio del progetto AMA MI, con l'avvio dell'autonomia abitativa, il tutor dell'ETS continua a seguire il progetto e si può richiedere una proroga per concludere il progetto?</p>	<p>Il Tutor accompagna il destinatario per tutta la durata del Percorso per l'Autonomia anche in caso di uscita del minore/giovane adulto dalla comunità (<i>come nei casi di avvio dell'autonomia abitativa</i>), purché sia ancora sottoposto a misura penale.</p> <p>Il percorso ha durata complessiva di 12 mesi, prorogabile a 18 mesi ad invarianza di costi.</p>
<p>31 L'USSM di competenza ha segnalato un ragazzo appena dimesso dalla comunità comunque disponibile a coinvolgerlo nel</p>	<p>Sì, è possibile avviare progettualità AMA MI con minori/giovani adulti di competenza del CGM che sono fuoriusciti dalle comunità ma ancora</p>

	Quesito tecnico proposto	Riscontro
	progetto AMA MI anche sul territorio. È ammissibile?	sottoposti a provvedimento penale. Si rammenta che il Percorso non potrà proseguire dopo il termine della misura penale.
32	Le spese di cure importanti odontoiatriche possono essere propedeutiche alle attività sociali e lavorative, per una presentazione ai colloqui di lavoro più adeguata anche a livello estetico?	Non è possibile includere nella dote la copertura delle cure odontoiatriche e di altre spese sanitarie in quanto non ammissibili.
33	Quando il progetto inizia in altra Regione e prevede il riavvicinamento nel territorio di origine, specialmente se rientra a casa e non in altra comunità, quale ETS prosegue il progetto?	L'ETS/EAP che prende in carico il destinatario AMA MI, è tenuto a garantire la realizzazione della progettualità per l'intera durata del Percorso. Nel caso di riavvicinamento del minore/giovane adulto al territorio di origine, qualora emerga già in sede di Tavolo la difficoltà per l'EAP di proseguire le attività nel nuovo territorio, è possibile ricorrere a forme di affidamento a terzi e/o attivare partnership con enti del territorio di destinazione. Ciò al fine di assicurare la continuità delle progettualità già avviate. Resta fermo che, oltre alle attività previste dal Percorso individuale deve essere garantito il coinvolgimento del tutor. Tale aspetto dovrà, pertanto essere valutato nell'organizzazione delle eventuali collaborazioni.
34	Tra i documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicità e comunicazione sono segnalati il Decreto di approvazione finale della Convenzione da parte del CGM. In riferimento a questi due atti si chiede se sono stati previsti degli appositi format oppure si può procedere autonomamente.	No, non sono previsti format per questi due atti. Tuttavia, occorre che il documento contenga i loghi previsti dal programma e indicati nelle Linee Guida.
35	È possibile esplicitare la differenza tra formazione professionalizzante dei destinatari e borse lavoro e tirocini (voci individuate dalla scheda attività come finalità operative)?	<p>Nell'ambito dell'Azione 3 – AMA MI del Piano utilizzo finanziamenti "Una Giustizia più inclusiva", è prevista la cosiddetta "Dote lavoro" tra gli strumenti attivabili nell'ambito dei "Percorsi per l'autonomia". In tale categoria si distinguono tra le altre finalità operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la "formazione professionalizzante dei destinatari" che copre le spese relative ai percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica/diploma professionale ovvero di altra attestazione intermedia o equipollente secondo la normativa nazionale e regionale di riferimento;

Quesito tecnico proposto	Riscontro
	<ul style="list-style-type: none"> le “borse lavoro e tirocini”¹ per il rimborso dei tirocini curricolari ed extracurricolari anche con indennità di partecipazione come regolati dalla disciplina nazionale e regionale².
<p>36</p> <p>In riferimento ai tirocini extracurricolari definiti come “periodi di formazione in un ambiente produttivo” che prevedono il “riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione” (cit. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), i cui aspetti procedurali sono affidati a regolamentazione regionale (per la Regione Campania dal Regolamento 7 maggio 2018, n. 4), potrebbe essere prevista nella “Dote lavoro” AMA MI la corresponsione di un’indennità di partecipazione secondo la normativa vigente?</p>	<p>I tirocini extracurricolari con indennità costituiscono un valido strumento nel reinserimento, in quanto consentono ai destinatari dell’Azione 3 AMA MI — minori e giovani adulti collocati in comunità e sottoposti a provvedimento penale – di avere un’esperienza diretta in un contesto produttivo, con un riconoscimento economico che assume funzione responsabilizzante e abilitante rispetto al percorso di autonomia.</p> <p>Occorre precisare che lo strumento del tirocinio con indennità risulta coerente con l’impianto del Piano “Una Giustizia più inclusiva” e con il PN Inclusion e Lotta alla Povertà 2021-2027 – Priorità 2, Obiettivo specifico ESO 4.11, volto a promuovere l’inclusione attiva e migliorare l’occupabilità dei soggetti vulnerabili.</p> <p>A titolo esemplificativo, si richiama il progetto “DesTEENazione”, attivato nell’ambito del PN Inclusion 2021-2027, che contempla, tra le linee di intervento, l’attivazione di tirocini extracurricolari con riconoscimento dell’indennità di partecipazione quale misura funzionale al rafforzamento delle competenze e alla transizione verso il lavoro dei destinatari (Linea di attività 6.2)³.</p>

¹ Cfr. *Piano Utilizzo finanziamenti “Una Giustizia più inclusiva”*, p. 17 e *Allegato 1 – Scheda delle attività e spese ammissibili* dell’Avviso AMA MI pubblicato il 4 agosto 2025.

² Con riferimento al quadro normativo, i tirocini extracurricolari sono disciplinati:

- dalle Linee guida adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni (Accordo del 25 maggio 2017 e successive modificazioni);
- dall’art. 1, commi 720-726, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- dalla normativa regionale di attuazione (es. per la Regione Campania, la disciplina è contenuta nel Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4, che prevede il riconoscimento di un’indennità di partecipazione nel rispetto dei parametri minimi nazionali).

³ In generale, nell’ambito della programmazione FSE+, risultano attive, a vari livelli (nazionale e regionale) progettualità che prevedono l’attivazione di tirocini con indennità di partecipazione, nonché interventi analoghi finanziati nella precedente programmazione europea 2014–2020.

A titolo esemplificativo, si richiamano:

- il progetto “Una rete per l’Inclusione - Servizio di supporto alla sperimentazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori e giovani adulti presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità” del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con Autorità di Gestione Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (PON Legalità 2014-2020);

Quesito tecnico proposto	Riscontro
<p data-bbox="277 152 788 315">Nel caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale dovrebbe essere l'iter procedurale che gli ETS dovrebbero seguire, al fine di rendicontare tale voce di spesa?</p> <p data-bbox="277 327 788 707">Si precisa che i tirocini formativi (con indennità di partecipazione) per i ragazzi in carico ai nostri Servizi sono attivati di frequente, anche nell'ambito di Progetti finanziati con Fondi dell'Unione Europea. A titolo meramente esemplificativo, si cita il Progetto "Una rete per l'Inclusione", del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, FESR/FSE 2014-2020.</p> <p data-bbox="209 801 240 831">37</p>	<p data-bbox="820 152 1374 271">Circa l'iter procedurale per l'attivazione del tirocinio con indennità si propone il seguente impianto operativo:</p> <ul data-bbox="820 327 1374 1447" style="list-style-type: none"> • Fase 1 - Attivazione della misura in coerenza con il "Percorso per l'autonomia" da parte dell'Ente Attuatore Partner (EAP)⁴ tramite affidamento al Soggetto Promotore⁵; • Fase 2 - Stipula della Convenzione tra il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante⁶ e di un Progetto formativo (PFI) sottoscritto dal promotore, dall'organizzazione ospitante e dal tirocinante secondo la normativa nazionale e regionale vigente; • Fase 3 - Svolgimento del tirocinio da parte del destinatario AMA MI presso il Soggetto Ospitante; • Fase 4 - Erogazione dell'indennità al destinatario da parte del Soggetto Ospitante nel rispetto della normativa vigente e del progetto formativo individuale e trasmissione della documentazione giustificativa al Soggetto Promotore previa verifica; • Fase 5 - Acquisizione e conservazione dei giustificativi di spesa da parte dell'EAP (progetto individuale, convenzione, registro presenze, quietanze, attestazioni RC, documentazione relativa alla sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008) e caricamento in Domanda di Rimborso a cura del CGM all'interno della "Dote lavoro" sulla Piattaforma Multifondo, nel rispetto dei criteri di ammissibilità FSE+⁷.

- il progetto "Care Leavers" realizzato dall'Istituto degli Innocenti nell'ambito del PON Inclusione 2014-2020;
- il progetto L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione) della Regione Autonoma della Sardegna (PR Sardegna FSE+ 2021-2027)

Tali precedenti confermano la compatibilità sistemica dell'utilizzo di strumenti di inserimento lavorativo con riconoscimento economico in favore di soggetti vulnerabili.

⁴ Nell'ambito dell'Azione 3 AMA MI, gli EAP - Soggetti attuatori sono gli ETS iscritti al RUNTS e già accreditati nell'Elenco Strutture residenziali minori/giovani adulti del Ministero della Giustizia che, a seguito di esito positivo dell'istruttoria prevista dall'Avviso AMA MI, attiveranno un rapporto di collaborazione per l'attuazione dell'Azione con il CGM competente.

⁵ Il Soggetto Promotore è un ente "terzo" rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, a cui spetta il compito di assicurare il corretto svolgimento dell'esperienza di tirocinio. Cfr. [Manuale del tirocinante: guida pratica al tirocinio extracurricolare - INAPP \(ex ISFOL\)](#), a cura di Giuseppe Iuzzolino e Silvia Lotito.

⁶ Il Soggetto ospitante è la struttura pubblica o privata presso la quale si svolge il tirocinio. Cfr. [Manuale del tirocinante: guida pratica al tirocinio extracurricolare - INAPP \(ex ISFOL\)](#), a cura di Giuseppe Iuzzolino e Silvia Lotito.

⁷ Sul punto si rinvia al *Circuito finanziario - Spese realizzate dai soggetti attuatori (pagamenti intermedi e finale)* presente nell'Allegato 9 - Piste di controllo AMA MI del Manuale sulle specificità dell'OI - versione settembre 2025 (Comunicazione AMA MI dell'8 ottobre 2025)

Quesito tecnico proposto	Riscontro
	<p>Ai fini del rimborso, le spese sostenute per i tirocini extracurricolari con indennità di partecipazione saranno rendicontate a costi reali in DdR sotto la voce "Dote lavoro", nel rispetto dei criteri di ammissibilità FSE+.</p> <p>In conformità al divieto di doppio finanziamento, tale indennità da tirocinio <u>NON</u> ha luogo <u>se è già riconosciuta</u> sotto qualsiasi forma e denominazione <u>mediante altra sovvenzione di natura pubblica</u>.</p>